

Newsletter

ASSITECA

Broker internazionale dal 1982

ANNO XV - NUMERO 53

Iscritta presso il Tribunale di Milano in data 16 aprile 1999 al numero 281

D.M. 30.06.2009: commenti e indicazioni operative

La Scheda di Trasporto, un giro di vite per le aziende che devono trasportare le proprie merci

La riforma dell'autotrasporto introdotta con il **DLgs 286 del 2005** ha portato importanti novità non solo per gli operatori del settore, ma anche per le aziende che utilizzano i servizi di trasporto su gomma.

Come tutti ricorderanno, con questa riforma l'Italia si è sostanzialmente adeguata alle norme europee in materia, tendenti tra l'altro a favorire l'incremento della sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione del numero sempre crescente di incidenti che coinvolgono il trasporto pesante. Il nostro legislatore ha così applicato alcuni principi di emanazione comunitaria, in tema di repressione del trasporto abusivo, di qualificazione professionale degli autisti e soprattutto sul rispetto dei tempi massimi di guida, argomento di vitale importanza per garantire la sicurezza sulle strade.



Ma la vera novità è consistita nel coinvolgere tutti i soggetti interessati al trasporto al fine di raggiungere gli auspicati obiettivi di sicurezza.

Dal 2005 quindi i committenti, i mittenti delle spedizioni e i proprietari delle merci non sono più considerati spettatori esterni, ma parti responsabili e coinvolte negli illeciti del vettore, nel caso di ordini o istruzioni non compatibili con la legge.

Questo concetto è stato definito **responsabilità condivisa** e ha comportato l'introduzione di precisi adempimenti a carico di tutte le parti interessate, la cui violazione può generare non solo sanzioni amministrative ma anche a carattere definitivo come il sequestro e la confisca del carico.

Il diretto coinvolgimento dell'utenza ha indotto il gruppo Assiteca a progettare una nuova polizza per la tutela delle merci trasportate, che si facesse carico dei nuovi e gravosi rischi che incombono sulle aziende. Nel 2006 è così nata **Flexcargo**, lo strumento dedicato alla soluzione di questi problemi e che ancora oggi, grazie a continui aggiornamenti e ampliamenti, rappresenta la soluzione migliore tra le polizze dedicate alle merci.

Flexcargo è tra l'altro l'unico prodotto assicurativo in grado di garantire i rischi di sequestro e di confisca e la copertura delle spese di difesa legale, fornendo così una immediata **soluzione assicurativa al problema**.

Il Decreto 286 si è tuttavia rivelato di difficile attuazione, soprattutto per le difficoltà delle forze dell'ordine nell'accertare il rispetto delle norme attraverso la verifica dei documenti che accompagnano il carico e che dovrebbero consentire di individuare i soggetti coinvolti.

La risposta a questi problemi è giunta con il **DLgs 214 del 2008**, a cui è seguito il **D.M. 30.6.2009** e la successiva **Circolare del 17.7.2009** con la quale il Ministero dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi.

Questo Decreto introduce un nuovo documento, la **Scheda di Trasporto**, che deve accompagnare le merci fornendo tutte le informazioni necessarie, quali i dati relativi al Vettore, al Caricatore, al Mittente e al Proprietario della merce, oltre ovviamente ai dati sulla merce stessa e alle eventuali osservazioni ed istruzioni sul trasporto.

La Scheda di Trasporto dovrebbe quindi consentire alle autorità preposte l'immediata **identificazione delle parti coinvolte nel trasporto per l'eventuale accertamento delle responsabilità** legate alla violazione delle norme previste dal Codice della Strada.

Tale documento si pone tuttavia come ulteriore alternativa rispetto agli altri e già noti documenti che possono testimoniare le informazioni necessarie, fermo restando la possibilità dell'ente accertatore di esigere la presentazione di uno dei documenti previsti.

Nella sostanza, come ha chiarito la Circolare interpretativa, **la merce viaggiante deve essere alternativamente accompagnata da:**

1. il **contratto stipulato con il vettore** in forma scritta, ancorché privo di data certa, che verrà apposta in caso di controllo dall'agente accertatore, purché contenga tutte le indicazioni previste nel fac-simile di scheda predisposto dal Ministero;
2. la **scheda di trasporto**;
3. uno dei **documenti equipollenti elencati nella Circolare** del 17.7.2009, purché contenente tutte le informazioni previste nel fac-simile di scheda predisposto dal

Ministero (lettera di vettura CMR, documenti doganali e altri documenti che devono obbligatoriamente accompagnare la merce).

In proposito si ricorda che il contratto in forma scritta consente di ottenere importanti vantaggi, tra cui evitare la responsabilità condivisa. Tali vantaggi sono tuttavia accordati solo in presenza di una data certa sul contratto e ciò al fine di evitare possibili retrodatazioni che annullerebbero l'efficacia della norma.

La **Scheda di Trasporto diviene quindi essenziale in tutti i casi in cui non esiste un contratto in forma scritta** (soluzione comunque sempre preferibile per i motivi di cui sopra). Deve essere preparata dal Committente (non può essere delegata al Vettore) per ogni veicolo e deve contenere tutte le informazioni già richiamate, tassative nel contenuto ma non vincolanti nella forma. L'alterazione, la mancata, incompleta o non veritiera compilazione della Scheda di Trasporto comportano l'elevazione di sanzioni amministrative da 600 a 1800 euro. Tali sanzioni si applicano anche per i trasporti internazionali eseguiti da vettori stranieri.

Le aziende utenti del trasporto sono oggi chiamate ad una **rinnovata attenzione sul rispetto delle norme e sulle procedure amministrative e operative** che regolano i rapporti con i vettori, valutando le necessarie protezioni assicurative e soprattutto ricordando che ad oggi nessuna norma impone al vettore di assicurare le proprie responsabilità anche e soprattutto in relazione alle perdite o danni al carico.

Matteo Berlingieri - *Responsabile Divisione Speciale Trasporti* - Gruppo ASSITECA

Il mercato italiano dei Broker

Secondo quanto diffuso dall'ISVAP, il **totale premi** del mercato assicurativo italiano nel 2008 è stato pari a **92.014 milioni di euro** circa (-7,2% rispetto all'anno precedente), con una raccolta di 37.449 milioni di euro nei rami danni (-0,6%) e 54.565 milioni di euro nel vita (-11,2%).

Per la prima volta la flessione del comparto ha dunque coinvolto anche i rami danni. La flessione, seppur minima, è certamente riconducibile a diverse motivazioni:

- minore propensione all'acquisto dovuta alla crisi finanziaria;
- sviluppo di una maggiore competizione sul prezzo da parte delle compagnie di assicurazione;
- abbattimento complessivo dei premi e una maggior volatilità dei portafogli, specialmente nell'RC Auto, dovuti ai decreti Bersani.

In questo panorama complessivo, i **broker di assicurazione** hanno invece aumentato la raccolta complessiva dei premi da 17.584 milioni di euro del 2007 a 19.684 nel 2008.

Nel ramo danni **si stima che la quota di**

mercato sia del 52,6%, che, considerando anche il ramo vita, è pari al 26,74%. Nel 2007 erano rispettivamente il 46,7% ed il 22,18%. Va tuttavia specificato che gli effetti della crisi sui numeri riferibili agli affari della categoria si vedranno probabilmente nel corso del 2009.

Sempre al 31/12/08 **gli iscritti al RUI** (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi consultabile sul sito dell'ISVAP) risultano essere:

- 940 imprese, con una crescita del 6,3% sul 2007;
- 2.893 persone fisiche (di cui 349 ditte individuali), con un incremento dello 0,3% rispetto al 2007.

In totale quindi si contano 3.833 mediatori di assicurazione e/o riassicurazione, con un aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente.

La regione con il numero maggiore di broker rimane la Lombardia con un totale di 372 iscritti. Seguono il Lazio con 198 iscritti, il Veneto con 118 e il Piemonte con 108.

RAMI DANNI	2004	2005	2006	2007	2008 (stime)
Premi totali (mln)	35.411	36.300	37.200	37.676	37.449
Premi gestiti Broker (mln)	11.720	14.168	15.494	17.584	19.684
Quota mercato danni Broker	33,1%	39,0%	41,6%	46,7%	52,6%

Newsletter

Un giorno qualunque in Azienda: rischi - sicurezza - tutele

Nelle aziende italiane ogni anno ci sono circa 875.000 **infortuni sul lavoro**, di cui oltre 1.000 casi mortali. Nel 2007, un'azienda su 13 ha registrato almeno un infortunio sul lavoro.

Inoltre ci sono, ogni anno, migliaia di **controlli delle Asl e dei Dipartimenti di sicurezza** con esiti sempre abbastanza preoccupanti.

Ad esempio nel 2007, su 9.094 cantieri edili ispezionati, sono stati emessi ben 866 provvedimenti di sospensione (9,5%), mentre circa due aziende su tre (58,6%) di quelle ispezionate sono risultate irregolari.

Nel settore industriale le cose non sono molto diverse. A conti fatti, quindi, tra infortuni e controlli, **ogni azienda in Italia ha circa il 10 - 15% di probabilità di vedersi imputata la potenziale violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.**

Il **testo unico 81/2008**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato il 9 aprile 2008 e modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106, è composto di 306 articoli e 51 allegati.

Abbiamo scelto un articolo a caso, l'articolo 113, comma 2:

Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.

I pioli devono distare almeno 15 centimetri

dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

Cosa succederebbe in caso di controllo?

Il funzionario della ASL, essendo un funzionario di polizia giudiziaria, può entrare in qualunque momento in azienda, fare i controlli che ritiene opportuni e, se dovesse rilevare potenziali rischi, mettere sotto sequestro un macchinario, un impianto o un'area di lavoro, bloccando la produzione fino a quando il giudice, ricevuto un atto di opposizione dal legale dell'imprenditore, non decida diversamente.



Nel caso di infortuni sul lavoro, all'arrivo dei funzionari della ASL o delle forze dell'ordine, viene immediatamente bloccata tutta l'area dell'infortunio, per cerchi concentrici, partendo dal punto dell'incidente, rilevando tutti i nomi delle persone, i loro incarichi (formali ed informali), le responsabilità, etc.

L'imprenditore dovrà dimostrare di aver adottato un modello di organizzazione e gestione, di aver attivato un organismo autonomo di controllo e vigilanza, che non vi sia stata omissione di vigilanza e che l'infortunio si è verificato perché alcuni dipendenti hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione.

In entrambi i casi è di fondamentale importanza avere un **legale specializzato** che sia in grado di operare per la immediata riattivazione della produzione, per definire la strategia migliore di difesa e per ridurre al minimo la responsabilità, sia finanziaria sia penale, dell'imprenditore.

E spesso per fare questo è necessario anche condurre lunghe e costose analisi e ricerche peritali e di medicina legale.

La certezza di un legale specializzato e competente, la copertura delle spese per l'assistenza del legale liberamente scelto, le spese per l'intervento del perito di parte del consulente tecnico d'ufficio e le spese per la ricerca di prove a difesa, è quanto può offrire una **polizza di Tutela Legale**.

Per dare un esempio pratico, una polizza di Tutela Legale con un massimale di 20.000 euro per coprire le spese legali e peritali di un'azienda di 10 dipendenti da tutti i casi di responsabilità penale connessi alla violazione delle norme su:

- a) D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 626/94 in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
- b) D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di Sicurezza Alimentare
- c) D. Lgs. 152/06 Codice dell'Ambiente e successive modifiche e integrazioni
- d) D. Lgs. 196/03 Tutela della Privacy
- e) D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

costa poco più di 200 euro l'anno!

C'è inoltre la possibilità di innalzare il massimale fino a 50.000 euro e oltre e di completare la polizza con una serie di coperture aggiuntive quali:

- le spese di resistenza alle richieste di risarcimento di terzi;
- le controversie di lavoro con i dipendenti;
- le opposizioni alle sanzioni amministrative;
- la tutela legale in caso di violazione delle norme di cui alla Riforma Fiscale e Tributaria D. Lgs 472/97;
- le controversie contrattuali con i clienti;
- il recupero dei crediti;
- le vertenze con agenti e rappresentanti.

Il Codice delle Assicurazioni, in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede la disciplina della Tutela Legale all'art.173: *"La Tutela Legale consiste nell'obbligo per la compagnia di prendere a carico, dietro pagamento di un premio, le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale o stragiudiziale soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni o per difendersi contro una domanda di risarcimento."*

Per trovare la soluzione assicurativa più adatta alle esigenze della singola impresa, il broker è a disposizione con l'esperienza e la conoscenza del mercato della Tutela Legale.


Guido Rossi - Responsabile Canale Broker- ARAG

L'industria assicurativa nel mondo

L'Italia è al sesto posto nel mondo (quarto in Europa) per raccolta premi, con una quota di mercato mondiale pari al 3,5%.

L'incidenza dei premi sul Prodotto Interno Lordo è correlata allo sviluppo dei paesi; pur essendo un mercato solido e competitivo, quello italiano presenta ancora ampi margini di crescita: i valori in percentuale vedono l'Italia al 5,9%, la Gran Bretagna al 13,8%, il Giappone al 9,6% e gli USA al 8,9%.

Distribuzione dei premi mondiali incassati per paese



Fonte: Swiss Re, Sigma n° 3/2008 - dati 2007

A cura di:

Direttore Responsabile: E. Tettamanzi

Redazione: L. Pastori

Hanno collaborato: M. Berlingieri, G. Rossi

ASSITECA

Direzione Generale: Palazzo Assiteca - Via G. Sigieri, 14 - 20135 Milano
Tel.02.54679.1 ; Fax 02.55192298 - www.assiteca.it - assiteca@assiteca.it

Assiteca Spa Milano, Lecco, Manzano (Ud),
 Pescara, Taranto
Assirein Spa Torino
Assiteca - S.A. Spa Genova
Assiteca Nord-Est Srl Verona
Assiteca Piacenza Srl Piacenza
Assiteca BSA Srl Modena, Cesena

Assiteca Adriatica Srl Ancona
Assiteca Fortune Srl Livorno, Firenze
Assiteca & Partners Prato
Assiteca Srl Roma
Assiteca Napoli Spa Napoli, Salerno
6sicuro Spa Milano

EOS RISQ: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Kazakistan, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.

News sul mondo economico, finanziario e assicurativo?
ISCRIVITI AD ASSITECANEWS, il servizio gratuito di News OnLine
SUL SITO WWW.ASSITECA.IT